

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

### **DECRETO 18 giugno 2010**

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' S.G.F. I.N.C. SPA.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Campania (16 aprile 2009), Calabria (22 aprile 2009), Emilia-Romagna (16 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 febbraio 2010, relativo alla societa' S.G.F. I.N.C. S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Campania (29 gennaio 2010), Calabria (2 febbraio 2010), Emilia-Romagna (2 febbraio 2010) e Lombardia (16 febbraio 2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' S.G.F. I.N.C. S.p.A., in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda S.G.F. I.N.C. S.p.A., in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Palmi (Reggio-Calabria), Napoli, Bologna e Monza (MB), per il periodo dal 9 febbraio 2010 all'8 febbraio 2011;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 febbraio 2010, per il periodo dal 9 febbraio 2010 all'8 febbraio 2011, in

favore di un numero massimo di 40 lavoratori della societa' S.G.F. I.N.C. S.p.A., dipendenti presso gli stabilimenti di Palmi (Reggio-Calabria), Napoli, Bologna e Monza (MB), cosi' suddivisi:

dal 9 febbraio 2010 al 28 febbraio 2010 - 6 lavoratori;  
dal 1° marzo 2010 al 31 ottobre 2010 - 28 lavoratori;  
dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2010 - 39 lavoratori;  
dal 1° gennaio 2011 all'8 febbraio 2011 - 40 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 523.312,96.

Matricola INPS: 4962812608.

Pagamento diretto: SI.

## Art. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 523.312,96, graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

## Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2010

p. Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Il Sottosegretario delegato  
Viespoli

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Tremonti